MUNICIPIO DI LUMINO

info@lumino.ch





091 829 12 64 Fax 091 829 30 27 Сср 65-549-8



ORARI DI CANCELLERIA

II lunedì da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

ORDINANZA MUNICIPALE RIGUARDANTE I CONTRIBUTI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COLONIE ESTIVE E INVERNALI DI VACANZA O DI CURA E AI CORSI "LINGUE E SPORT"

Il Municipio di Lumino

visti:

- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;

decreta:

Art. 1. Campo di applicazione

Nell'intento di sostenere le attività a favore dei giovani, la presente Ordinanza disciplina il sussidio alla popolazione del Comune di Lumino per la partecipazione alle colonie estive e invernali di vacanza o di cura e ai corsi "lingue e sport".

Art. 2. Aventi diritto - requisiti

Il sussidio è erogato esclusivamente se ottemperati i seguenti cumulativi requisiti:

- possono beneficiare del contributo le famiglie dei giovani domiciliati nel Comune di Lumino dall'anno in cui compiono 6 anni (indipendentemente dalla data di nascita) fino alla fine dell'obbligo scolastico;
- la durata minima della partecipazione alle colonie o ai corsi è di cinque giorni consecutivi rispettivamente per attività culturali e sportive è di cinque lezioni consecutive;
- il contributo viene erogato a copertura di un massimo di due settimane di colonie all'anno;
- la frequenza ai programmi d'attività è obbligatoria;
- il contributo sarà erogato a chi detiene l'autorità parentale con un reddito accertato inferiore a CHF 80'000.

Art. 3. Ammontare del contributo

¹ I contributi sono stabiliti sulla base dei seguenti valori:

Reddito autorità parentale	Con pernottamento	Senza pernottamento
<60'000	160	100
60'000-80'000	100	60
>80'000	Nessun diritto	Nessun diritto

² Per il calcolo del reddito si considera il cumulo del reddito dei genitori o delle persone che ne detengono l'autorità parentale sulla base di quanto contenuto nell'ultima decisione di tassazione disponibile.

Art. 4. Casi particolari

Eventuali casi particolari non contemplati dalla presente Ordinanza verranno decisi di volta in volta dal Municipio.

³ L'ammontare totale del fondo annuale a disposizione del Comune è stabilito dal Municipio con il preventivo annuale.



MUNICIPIO DI LUMINO



www.lumino.ch Casella postale

Telefono Fax Ccp info@lumino.ch 24 091 829 12 64 091 829 30 27

65-549-8

ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Art. 5. Rimedi di diritto

¹ Contro le decisioni dell'unità amministrativa è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni.

² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.

Art. 6. Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 22 giugno 2023.

Per il Municipio di Lumino:

Il sindaco:

Il segretario:

Nicolò Parente

Floriano Righetti

Adottata con risoluzione municipale no. 29848 del 15 maggio 2023. Pubblicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 23 maggio 2023 al 21 giugno 2023.